



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
DI ACCONCIATORE, DI ESTETISTA E DI TATUATORE/PIERCIER**

approvato con Deliberazione n. 57 del 23/11/2002

Indice

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento..... | 3 |
| Art. 2 - Definizione dell'attività di acconciatore | 3 |
| Art. 3 - Definizione dell'attività di estetista | 3 |
| Art. 4 - Definizione dell'attività di tatuatore e/o piercing | 4 |
| Art. 5 – Disposizioni procedurali | 4 |
| Art. 6 - Avvio dell'attività | 5 |
| Art. 7 - Subingresso..... | 6 |
| Art. 8 - Trasferimento di sede | 6 |
| Art. 9 - Modifica dei locali e/o dei soggetti titolari dei requisiti | 6 |
| Art. 10 - Sospensione/riattivazione dell'attività | 6 |
| Art. 11 - Cessazione dell'attività | 7 |
| Art. 12 - Requisiti professionali per l'attività di acconciatore | 7 |
| Art. 13 - Requisiti professionali per l'attività di estetista | 8 |
| Art. 14 - Requisiti professionali per l'attività di tatuatore/piercing..... | 8 |
| Art. 15 - Requisiti igienico-sanitari | 9 |
| Art. 16 - Requisiti dell'immobile..... | 9 |
| Art. 17 - Modalità, forme e luoghi di esercizio dell'attività | 10 |
| Art. 18 - Affitto di poltrona o cabina..... | 10 |
| Art. 19 - Attività di acconciatore ai fini didattici o di dimostrazione | 11 |
| Art. 20 - Informazioni su trattamenti estetici o su attività di tatuaggio/piercing | 11 |
| Art. 21 - Tariffe e prezzi | 11 |
| Art. 22 - Orari | 11 |
| Art. 23 - Attività di controllo | 12 |
| Art. 24 - Sanzioni | 12 |
| Art. 25 - Sospensione dell'attività da parte del Comune | 12 |
| Art. 26 - Disposizioni finali | 13 |
| Art. 27 - Entrata in vigore | 13 |

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività professionale di acconciatore, estetista e tatuatore/piercier svolta da imprese individuali, da società di persone o di capitale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto segue:
 - a. l'indicazione dell'Ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi riguardanti l'avvio, il subingresso, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività;
 - b. i requisiti igienico – sanitari, di sicurezza, urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
 - c. l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
 - d. gli orari di apertura al pubblico e di esercizio dell'attività;
 - e. le procedure inerenti le modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;

2. Non è soggetto al presente Regolamento quanto segue:
 - a. le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere preventivo o curativo proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni e, in genere, alla correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono riconducibili tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica;
 - b. le attività riconducibili alle discipline bio-naturali di cui alla L.R. n. 2/2005 quali, a titolo esemplificativo: massaggio olistico, naturopatia, shiatsu ecc., ossia quelle attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona, stimolando le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate, senza però avere carattere di prestazioni sanitarie;
 - c. i centri massaggi di esclusivo benessere di cui alla L.R. n. 14/2016 e s.m.i., ovvero centri aperti al pubblico, dotati di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica;
 - d. la semplice applicazione e decorazione di unghie artificiali, configurandosi come una generica prestazione di servizi artigianali, tale da non richiedere gli specifici requisiti di qualificazione previsti dalla L. 1/1990 e s.m.i..

Art. 2 - Definizione dell'attività di acconciatore

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Le imprese di acconciature, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 3 - Definizione dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, l'attività di trucco semi-permanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Gli interventi estetici possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o annessi affette da manifestazioni patologiche. Essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/1990 e s.m.i. e ai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 110 del 12.05.2011 e n. 206 del 15.10.2015 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento CE 1223/2009, in conformità alle normative tecniche di settore.
3. Nell'ambito della definizione dell'attività, sono ricomprese anche:
 - a. l'attività di massaggi effettuati sul corpo umano, ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative, nonché i centri di abbronzatura, solarium, saune, bagni turchi, centri benessere, centri di trucco cosmetico;
 - b. le attività che comportano prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, sia che si realizzino con tecniche manuali e/o corporee o con l'utilizzo di specifici apparecchi compresi nell'allegato alla L. n. 1/1990 e s.m.i. nonché nel D. n. 206/2015.
 - c. l'onicotecnica, quale attività in grado di rinforzare le unghie malformate, fragili, piatte, sfaldate, corte e a lenta crescita mediante la costruzione/ricostruzione delle unghie migliorando l'aspetto estetico delle mani. Tale attività rientra nella sfera di applicazione della Legge n. 1/90 e s.m.i., sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista, sia nel caso in cui questa venga prestata in via specifica.
4. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della L. n. 1/1990 e s.m.i., sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 4 - Definizione dell'attività di tatuatore e/o piercing

1. L'attività di tatuatore comprende la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
2. L'attività di piercing comprende l'attività di perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Art. 5 – Disposizioni procedurali

1. L'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi all'attività di acconciatore, estetista e di tatuatore/piercier è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, di seguito denominato S.U.A.P.

2. L'avvio, il subingresso, il trasferimento di sede, la modifica dei locali o dei soggetti titolari dei requisiti, la variazione della ragione sociale delle suddette attività, sono subordinati alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di seguito denominata S.C.I.A., ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i.
3. La presentazione della S.C.I.A. dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, di seguito denominato portale.
4. Modalità di trasmissione diverse da quella suindicata, renderanno la S.C.I.A. irricevibile e priva degli effetti abilitativi previsti dalla normativa vigente e ne comporteranno, conseguentemente, l'archiviazione.
5. La presentazione della S.C.I.A. costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività dalla data della ricevuta generata automaticamente dal portale, indipendentemente dalla protocollazione comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.
6. Il S.U.A.P. provvede a trasmettere immediatamente in via telematica la S.C.I.A. ed i relativi allegati agli Enti terzi e agli uffici competenti coinvolti nel procedimento.
7. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, il S.U.A.P. nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di generazione della ricevuta, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
8. Qualora sia tuttavia possibile conformare l'attività intrapresa, il S.U.A.P. prescrive al titolare della S.C.I.A. le misure necessarie, invitandolo ad adottarle entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data della richiesta di conformazione. Decorso inutilmente tale termine o accertato nello stesso termine l'adozione parziale delle misure prescritte, l'attività si intende vietata.
9. La richiesta di conformazione da parte del S.U.A.P. comporta l'interruzione del termine di sessanta giorni che conseguentemente ricomincerà a decorrere per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto, corrispondente a quella della ricevuta generata automaticamente dal portale indipendentemente dalla protocollazione comunale.
10. Il S.U.A.P. comunica la chiusura formale del procedimento esclusivamente in caso di esito negativo dell'istruttoria, tramite provvedimento motivato.

Art. 6 - Avvio dell'attività

1. Chiunque intenda avviare nell'ambito del territorio comunale la propria attività deve presentare al S.U.A.P. apposita SCIA di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i. secondo le modalità definite dal presente regolamento.
2. La SCIA deve essere presentata al S.U.A.P. in modalità telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, dimostrata dalla ricevuta rilasciata automaticamente dal portale ed esposta all'interno dell'esercizio commerciale. Analogamente dovrà essere esposta la documentazione attestante il possesso dei titoli professionali del direttore tecnico.
3. La SCIA deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata in particolare dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 12, 13 o 14 del presente regolamento, la conformità urbanistica, edilizia ed impiantistica dell'immobile oggetto dell'attività, l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e adeguatezza delle attrezzature, l'accessibilità degli ambienti da parte di persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sui diversamente abili), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 6/1989, nonché l'indicazione dei dati catastali e degli estremi dell'agibilità.

4. Alla SCIA deve essere allegata una planimetria dell'immobile in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione per ogni locale, della destinazione d'uso, superficie, altezza e requisiti di aer-illuminazione e una relazione tecnica descrittiva delle apparecchiature utilizzate e delle prestazioni svolte, ivi comprese quelle fornite, anche in forma estemporanea, da operatori esterni e/o liberi professionisti.
5. Nel caso in cui venga nominata quale Responsabile Tecnico una persona diversa dal titolare/legale rappresentante dell'attività, deve essere allegato l'atto di accettazione controfirmato dalla stessa.

Art. 7 - Subingresso

1. Il subingresso nell'attività di acconciatore, di estetista o di tatuatore/piercier, senza modifica dei locali, è soggetto alla presentazione di una nuova SCIA ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento. La SCIA consente quindi l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dalla data di presentazione della stessa, dimostrata dalla ricevuta rilasciata automaticamente dal portale, a condizione che siano dichiarati l'effettiva cessione di azienda ed il possesso dei requisiti morali e professionali del subentrante.
2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della Legge n. 443/1985, l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 5 e a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico.
3. Nel caso in cui venga nominata quale Responsabile Tecnico una persona diversa dal titolare/legale rappresentante dell'attività, deve essere allegato l'atto di accettazione controfirmato dalla stessa.

Art. 8 - Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede all'interno del territorio comunale è assimilato all'avvio di nuova attività ed è pertanto soggetto a quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento, oltre alla presentazione di comunicazione relativa alla cessazione dell'attività svolta nella precedente unità locale.

Art. 9 - Modifica dei locali e/o dei soggetti titolari dei requisiti

1. Ogni modifica dei locali e/o dei soggetti titolari dei requisiti è soggetta alla presentazione al S.U.A.P. di una SCIA ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
2. Alla SCIA deve essere allegata una planimetria aggiornata dei locali e/o i nuovi requisiti professionali del Direttore Tecnico con il relativo atto di accettazione controfirmato dallo stesso, qualora non coincida con il titolare/legale rappresentante dell'attività.

Art. 10 - Sospensione/riattivazione dell'attività

1. La sospensione dell'attività che si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi deve essere comunicata telematicamente al S.U.A.P. tramite il portale.
2. L'attività in oggetto può essere sospesa per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile

una sola volta, previa comunicazione telematica al S.U.A.P. tramite il portale. La comunicazione relativa alla proroga dovrà essere prodotta anteriormente alla scadenza della sospensione.

3. La riattivazione o cessazione deve essere comunicata telematicamente al S.U.A.P. tramite il portale entro sessanta giorni decorrenti dal termine dell'anno di proroga. La riattivazione decorre dalla data indicata nella comunicazione suddetta fermo restando che la stessa deve comunque avvenire entro sessanta giorni a far data dal termine dell'anno di proroga
4. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per la comunicazione relativa alla riattivazione, l'attività si considera cessata. In tal caso il S.U.A.P. provvederà a notificare apposito avviso.

Art. 11 - Cessazione dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2014, la cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione telematica al S.U.A.P. contestualmente o comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 12 - Requisiti professionali per l'attività di acconciatore

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso di apposita abilitazione professionale di cui all'articolo 3, della L. n. 174/2005 e s.m.i. "*Disciplina dell'attività di acconciatore*".
2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
3. La verifica dei requisiti professionali spetta al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 147/2012.
4. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui ai precedenti commi.
6. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
7. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
8. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 7.
9. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri

dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

Art. 13 - Requisiti professionali per l'attività di estetista

1. Il possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L. n.1/1990 e s.m.i. "*Disciplina dell'attività di estetista*", consente l'esercizio dell'attività di estetista come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore.
2. La qualificazione professionale di estetista, di cui al comma 1, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della L.R. n. 19/2007. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.
3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente e i titoli conseguiti al termine di corsi regionali conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 1/1990.
4. Al fine di conseguire la qualifica professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui ai precedenti commi, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della L. n. 1/90.
5. La verifica dei requisiti professionali spetta al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 147/2012.
6. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui ai precedenti commi.
7. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
8. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 7.
9. Nel caso di impresa artigiana e non esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.

Art. 14 - Requisiti professionali per l'attività di tatuatore/piercing

1. L'attività di tatuatore e piercier è disciplinata, anche per tutti gli aspetti sanitari, dalla legge regionale della Regione Lombardia n. 13/2021. Essa richiede lo svolgimento di corsi di formazione ad hoc, presso strutture accreditate: uno per l'attività di tatuatore, uno per operatore di piercing.

2. Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della succitata legge regionale, risultavano già in possesso dell'attestato di competenza professionale regionale afferente il profilo professionale del Quadro Regionale di Standard Professionali (QRSP) di operatore di tatuaggio e di piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Lombardia e realizzati da enti accreditati alla formazione.
3. Gli operatori che esercitano l'attività di cui al comma 1 hanno l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale, secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della L.R. n. 13/2021 e secondo le modalità indicate nella delibera della Giunta Regionale n. 5796 del 21/12/2021.

Art. 15 - Requisiti igienico-sanitari

1. Le attività professionali oggetto del presente regolamento sono svolte in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie garantendo l'accessibilità e l'usufruibilità degli spazi al cliente con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sui diversamente abili), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 6/1989.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio.
3. La vigilanza sul rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di accesso alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria è esercitata dal Comune.
4. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

Art. 16 - Requisiti dell'immobile

1. Le attività professionali di cui al presente regolamento devono essere svolte esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, dotati di specifica destinazione d'uso e accessibili alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria.
2. Deve essere inoltre assicurato il rispetto della normativa sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008.
3. L'immobile deve essere dotato di agibilità relativa alle specifiche caratteristiche dell'attività da svolgere.
4. Il Regolamento Edilizio contiene disposizioni in ordine agli interventi edilizi a conclusione dei quali deve essere presentata Segnalazione Certificata di agibilità dei locali ferme restando le diverse e prevalenti disposizioni derivanti dalla normativa regionale e statale in materia.
5. Le norme di attuazione del Piano di Governo del Territorio definiscono la destinazione d'uso dei locali compatibile con lo svolgimento dell'attività, indicando in quali ambiti la stessa sia ammissibile in via principale e integrativa o in quali sia vietata.
6. Le attività oggetto del presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio del titolare, a condizione che siano comunque rispettate la conformità urbanistica ed edilizia, i

requisiti previsti dal presente regolamento nonché dal vigente regolamento d'igiene e i locali adibiti all'esercizio della professione siano separati, dai locali adibiti ad abitazione civile ed abbiano una idonea sala d'attesa. In caso di attività svolta presso il domicilio, l'esercente deve dichiarare per iscritto all'atto della presentazione della SCIA, di acconsentire ai controlli delle Autorità competenti.

Art. 17 - Modalità, forme e luoghi di esercizio dell'attività

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercier in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
2. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercier in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di malattia, impedimento fisico o nel caso in cui lo stesso sia impegnato in attività sportive, inerenti la moda e/o lo spettacolo, in occasione di cerimonie, manifestazioni o particolari eventi promozionali sempre nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti.
3. Nel caso in cui l'attività venga svolta in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, la stessa deve sottostare e tutte le leggi e disposizioni elencate di cui al presente Regolamento, previa presentazione della SCIA di cui all'art. 5.
4. Gli esercenti le attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercier possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri accessori inerenti la propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso purché certificati e garantiti ai sensi della normativa vigente. In questo caso, non configurandosi come attività commerciale, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e alla L.R. n. 6/2010 e s.m.i.
5. Le attività di acconciatore e/o estetista e/o tatuatore/piercier possono essere svolte congiuntamente, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigente nonché del possesso delle relative qualifiche professionali.

Art. 18 - Affitto di poltrona o cabina

1. L'esercente l'attività di acconciatore, estetista o tatuatore/piercier può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti, acconciatori o tatuatori/piercier, iscritti presso la Camera di Commercio e in possesso di Partita IVA e dei prescritti titoli abilitativi, affinché questi esercitino in piena autonomia la propria attività, mediante il contratto di affitto di poltrona o cabina, registrato all'Agenzia delle Entrate, contenente anche l'individuazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate nel contempo dal locatore. Tali spazi devono rispettare i requisiti igienico- sanitari previsti per l'attività di acconciatore, estetista o tatuatore/piercier a seconda del caso che ricorre.
2. Per questioni igienico-sanitarie nonché al fine della corretta attribuzione delle responsabilità, è vietato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal locatore da parte dell'affittuario.
3. L'affittuario prima di iniziare l'attività deve presentare al S.U.A.P. apposita SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i. secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento.

4. Alla SCIA dovrà essere allegata la copia del contratto di affitto di cabina o poltrona di cui al precedente comma. 1.
5. E' fatto obbligo per l'affittuario del rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal locatore, con possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato.
6. E' obbligatorio altresì per ogni professionista esporre il proprio cartello dei prezzi effettuati nelle modalità di cui al successivo art. 21.
7. Trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e in possesso di Partita IVA, il locatore e l'affittuario dovranno rilasciare scontrino fiscale/fattura ognuno relativamente alle proprie prestazioni.

Art. 19 - Attività di acconciatore ai fini didattici o di dimostrazione

1. L'attività di acconciatore ai fini didattici o di dimostrazione può essere svolta nelle modalità ed entro i limiti di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 6/2011 e s.m.i.
2. La comunicazione preventiva prescritta dal succitato regolamento regionale deve essere presentata esclusivamente in forma telematica e sottoscritta digitalmente dall'interessato o da persona delegata dallo stesso.

Art. 20 - Informazioni su trattamenti estetici o su attività di tatuaggio/piercing

1. Prima di ogni trattamento il cliente dovrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento richiesto, oltre alle ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'operatore professionale sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

Art. 21 - Tariffe e prezzi

1. Il titolare dell'attività di acconciatore, di estetista o di tatuatore/piercier deve esporre le proprie tariffe, nonché quelle dei prodotti e/o degli altri accessori posti in vendita in maniera ben visibile alla vista della clientela, preferibilmente in prossimità della cassa.

Art. 22 - Orari

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, pur nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro subordinato per quegli operatori che avessero dipendenti.
2. Le giornate di apertura e chiusura sono definite con apposita ordinanza sindacale.
3. Le attività di cui al presente regolamento ubicate all'interno dei centri commerciali seguono l'orario del centro commerciale stesso.
4. E' consentito protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di accesso dall'esterno, allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura stabilito.

5. Gli esercenti sono tenuti a comunicare al pubblico gli orari effettivamente praticati ed i giorni di chiusura mediante appositi cartelli, che devono essere esposti all'esterno dell'esercizio. La pubblicità degli orari può avvenire anche con altri mezzi idonei di informazione (ad esempio video o pannelli a messaggio luminoso) purché chiaramente visibili dall'esterno anche durante l'orario di chiusura.
6. Qualora le attività siano esercitate all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche in corrispondenza dell'accesso ovvero all'esterno della struttura in posto ben visibile.

Art. 23 - Attività di controllo

1. Al fine di consentire al personale della Polizia Locale (e/o incaricato da altri Enti) la vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, la SCIA completa degli allegati e della ricevuta di avvenuto deposito deve essere esposta.

Art. 24 - Sanzioni

1. Chiunque svolga le attività professionali di cui al presente regolamento in mancanza della presentazione della SCIA, della comunicazione di sospensione dell'attività o in assenza dei requisiti professionali previsti dal presente Regolamento, nonché in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è soggetto alle sanzioni previste dalla L. n. 174/2005 e s.m.i. e dalla L. n. 1/1990 e s.m.i., irrogate dal Comune secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981.
2. Il mancato rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'utilizzo e la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto alle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 204/2015 e s.m.i.
4. Oltre all'applicazione delle suddette sanzioni previste dalle disposizioni statali e regionali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di Regolamenti ed Ordinanze comunali"

Art. 25 - Sospensione dell'attività da parte del Comune

1. In caso di inosservanza per le attività di cui al presente regolamento dei requisiti stabiliti dalle normative di settore il Comune, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 24, può disporre motivatamente la sospensione temporanea dell'attività. Ciò per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni, previa diffida, e a seconda della gravità dell'accertata violazione e, in caso di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Nel caso di adozione del provvedimento di sospensione, decorso il termine stabilito nello stesso, il titolare può riattivare l'esercizio.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente superate ed aggiornate dall'emanazione di leggi, deliberazioni e regolamenti degli Enti sovraordinati.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da n. 27 articoli, entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione.